



CITTA' DI CALIMERA

Provincia di Lecce

Piazza Del Sole, 11 - 73021 Calimera (Le)

Tel. 0832/870111 - Fax 0832/872266

PEC protocollocalimera@pec.rupar.puglia.it

Decreto n. 30 del 02-05-2024

**Oggetto: CONFERMA ATTRIBUZIONE INCARICO DI ELEVATA
QUALIFICAZIONE E RESPONSABILITA' DEL SETTORE II
WELFARE.**

IL SINDACO

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, "*Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti Locali*", il quale:

- Al comma 1 prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai Regolamenti, che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti;
- Al comma 2 stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;

VISTO l'art. 50 del citato Testo Unico che disciplina le competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia e che al comma 10 così recita: "*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dei rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*";

EVIDENZIATO CHE l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che il 16 novembre 2022 l'Aran e le organizzazioni sindacali rappresentative hanno stipulato definitivamente il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, con molteplici novità in tema di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

RICHIAMATO, in particolare, il Titolo III del succitato CCNL, rubricato "Ordinamento professionale", le cui norme sono entrate in vigore solo a far data dal 1° aprile 2023, per consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari;

CONSIDERATO che il nuovo modello di classificazione del personale del comparto Funzioni Locali:

- persegue le finalità:

1. di fornire agli Enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e contestualmente offrire, ai dipendenti, un percorso agevole e incentivante di sviluppo professionale;
 2. di attualizzare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane;
- si caratterizza per:
 1. il passaggio dalle quattro categorie A, B, C, D, alle quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, denominate:
 - area degli operatori (corrispondente alla precedente categoria A);
 - area degli operatori esperti (corrispondente alla precedente categoria B);
 - area degli istruttori (corrispondente alla precedente categoria C);
 - area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (corrispondente alla precedente categoria D);

TENUTO CONTO, pertanto, che a partire dal 1° aprile 2023 l'ordinamento professionale del personale del comparto Funzioni Locali è disciplinato principalmente dal titolo III del CCNL 16.11.2022, del quale si richiamano in particolare:

- l'articolo 12, secondo il quale il sistema di classificazione è articolato nelle quattro aree sopra indicate e denominate che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali;
- l'articolo 13, secondo il quale il personale in servizio alla data di entrata in vigore del titolo III, vale a dire il 1° aprile 2023, è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la tabella B di trasposizione (tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione);

RICHIAMATO il Capo II – *Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione* – del sopraccitato CCNL e, in particolare:

A) l'art. 16 - Incarichi di Elevata Qualificazione - il quale testualmente recita:

“1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad esplicita delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.
 4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti; b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.”;
- B) l'art. 17 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato – il quale prevede:
- “1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
 3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.
 4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.
 5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale (...).”;
- C) l'art. 18 - Conferimento e revoca degli incarichi di EQ – il quale testualmente recita:
- “1. Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale. (...);

D) l'art. 19 - Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ - il quale al comma 1 testualmente recita:

“1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL (...);”

VISTO l'art. 13 – Norme di prima applicazione - del più volte richiamato CCNL, il quale stabilisce:

“1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.

2. *Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).*

3. *Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza. (...);”*

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 09.03.2021, con la quale sono stati approvati l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente per l'anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.140 del 28.10.2021, con la quale, tenendo conto di alcune esigenze nel frattempo emerse, si è provveduto a modificare l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente, prevedendo l'istituzione di un nuovo settore – Affari Generali, con conseguenti variazioni nell'articolazione dei servizi in precedenza assegnati;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2024, avente ad oggetto: *“Modificazione della struttura organizzativa dell'Ente attraverso la redistribuzione di alcuni servizi tra i diversi Settori.”*, con la quale si è provveduto a confermare l'articolazione della struttura organizzativa in 6 Settori riassegnando, tuttavia, alcuni servizi tra gli stessi;

DATO ATTO, pertanto, che la struttura organizzativa dell'Ente, ad oggi, risulta articolata nel seguente modo:

- Settore I – Finanziario;
- Settore II – Welfare;
- Settore III – Assetto del Territorio;
- Settore IV – Ambiente;
- Settore V – Polizia Locale;
- Settore VI – Affari Generali;

PRECISATO che, attualmente, presso il Settore II – Welfare sono incardinati i seguenti servizi:

- *Servizi sociali, benessere e salute*
- *Cultura, sport, tempo libero, turismo*

- *Attività produttive*
- *Musei (nuovo servizio proveniente dal Settore VI – Affari Generali)*

RICHIAMATA, altresì, la determinazione R.G. n. 210 dell'11.04.2023, con la quale è stato approvato il nuovo sistema dei profili professionali a decorrere dall' 1.04.2023, alla luce dell' art.12 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022;

TENUTO conto che nella dotazione organica del Comune di Calimera non sono previste qualifiche dirigenziali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 29.09.1999, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici dei servizi e del personale;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/04/2024, con la quale è stato approvato il nuovo *“Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione”* nuovo testo regolamentare che disciplina le modalità e le condizioni per il conferimento degli incarichi in oggetto e il relativo sistema di graduazione della retribuzione di posizione;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/04/2024 avente ad oggetto *“DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLA NUOVA PESATURA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PROPOSTA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE”* si è stabilito, tra l'altro;

“2. di prendere atto e di approvare la proposta di nuova pesatura degli incarichi di elevata qualificazione – E.Q. del Comune di Calimera, così come da documentazione del Nucleo di valutazione Monocratico del Comune di Calimera, Dott. Fabio Marra, acquisita al protocollo comunale al numero 4681 in data 30/04/2024 e di seguito riportata:

- Settore I – Finanziario:	€ 9.000,00	
- Settore II – Welfare:		€ 9.000,00
- Settore III – Assetto del territorio:	€ 15.000,00	
- Settore IV – Ambiente:	€ 6.000,00	
- Settore V – Polizia Locale:	€ 9.000,00	
- Settore VI – Affari Generali:		€ 5.000,00

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/04/2024 è stato stabilito che la struttura organizzativa così come delineata con il medesimo provvedimento sarà a regime con decorrenza dal 02/05/2024;

DATO ATTO che presso il Comune di Calimera è in servizio la Dott.ssa Daniela Castrì, quale dipendente a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 29 del 02/10/2023 con il quale è stata attribuita alla Dott.ssa Daniela Castrì la responsabilità del Settore II – Welfare sino al 30/09/2024;

RITENUTO NECESSARIO confermare la nomina della Dott.ssa Castrì alla luce del nuovo assetto organizzativo determinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2024 e della nuova pesatura effettuata dal Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Calimera e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/04/2024;

ATTESO che l'attribuzione delle funzioni dirigenziali si appalesa necessaria per il principio di separazione dei poteri stabilito dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che al soggetto incaricato viene affidata la Responsabilità del Settore II - Welfare con esercizio delle prerogative, delle competenze e delle responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale;

ATTESO, pertanto, che l'incarico che in questa sede si intende confermare avrà durata sino al 30/09/2024;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la Legge 4 marzo 2009, n. 15;
- il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
- il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022;

VISTI inoltre:

- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;

DECRETA

- 1) **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente decreto;
- 2) **di confermare** alla Dott.ssa Daniela Castrì, assunta con rapporto di lavoro a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato presso il Comune di Calimera, in seguito a selezione pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la responsabilità del Settore II - Welfare, conferendole l'incarico di Elevata Qualificazione del suddetto Settore, con le prerogative, le competenze e le responsabilità previste dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dalle direttive impartite dal Rappresentante legale dell'Ente e dal Segretario Comunale;
- 3) **di dare atto** che nel Settore II – Welfare sono attualmente incardinati i seguenti servizi:
 - *Servizi sociali, benessere e salute*
 - *Cultura, sport, tempo libero, turismo*
 - *Attività produttive*
 - *Musei (nuovo servizio proveniente dal Settore VI – Affari Generali)*
- 4) **di dare atto**, altresì, che le competenze correlate alle funzioni sopra indicate sono stabilite dall'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dal piano esecutivo di gestione o dal piano dettagliato degli obiettivi, se e in quanto adottati;
- 5) **di dare atto** che si applicano, per quanto non previsto nel presente provvedimento, tutte le disposizioni in materia sancite dal Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, dal nuovo *“Regolamento per la graduazione, il conferimento e la*

revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione” - nonché nella legislazione nazionale e regionale relativa agli EE.LL., nei CCNL di settore e nella legislazione civile sul lavoro dipendente;

6) **di specificare** che l’incarico che in questa sede si intende conferire e confermare decorre dalla data odierna (02/05/2024) e fino al 30/09/2024;

7) **di dare atto** che gli obiettivi da conseguire con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi sono quelli definiti dall’Ente nei propri atti di indirizzo e nei propri atti fondamentali nonché in specifici ulteriori atti deliberativi ed eventuali modifiche degli stessi che si ritenesse di dovere effettuare nel tempo;

8) **di stabilire**, altresì, ai sensi del *Regolamento per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione*” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 23/04/2024 e della conseguente pesatura approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30/04/2024, l’indennità di posizione da corrispondere alla Dott.ssa Daniela Castrì per l’incarico di Responsabile del Settore II - Welfare (incarico di Elevata Qualificazione del suddetto Settore) nell’importo annuale lordo di euro 9.000,00, oltre oneri riflessi e Irap a carico dell’Ente;

9) **di precisare** che la struttura organizzativa così come delineata con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2024 è a regime dalla data odierna e che da oggi viene attribuita la nuova indennità di posizione;

10) **di rinviare**, per quanto non espressamente indicato nel presente atto, alle disposizioni in premessa richiamate, oltre che a quelle stabilite dai vigenti C.C.N.L. di categoria;

11) **di disporre** la pubblicazione del presente decreto all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente”;

12) **di comunicare** il presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Responsabili di Settore e all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti, oltre che agli interessati che lo sottoscriveranno.

IL SINDACO
Ing. Gianluca TOMMASI